



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO
DELLE SALE COMUNALI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 18/02/1999

Art. 1

Le seguenti sale, di proprietà comunale:

- **Aula Magna presso la Scuola Media**
- **Sala Consigliare presso il Palazzo Comunale**
- **Sala Civica presso il Palazzo Comunale**
- **Sala Civica presso il Centro Civico di Provezze**

possono essere concesse in uso a Scuole, Enti, Sodalizi, Gruppi ed Organizzazioni Culturali, Sindacali, Politiche e Sportive locali che ne facciano richiesta motivata, purché debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, per riunioni, conferenze, congressi, mostre d'arte, ecc., compatibili con le attrezzature, la capacità ricettiva e le caratteristiche dei locali.

Dette manifestazioni dovranno, comunque, essere sempre aperte al pubblico.

Art. 2

Le domande per la concessione in uso della Sala, **indirizzate all'Amministrazione Comunale**, devono pervenire in tempo utile e, comunque, almeno tre giorni prima della data in cui si intende tenere la manifestazione.

Le stesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione o Sodalizio richiedente, che si rende ad ogni effetto personalmente garante del regolare uso della Sala e delle relative attrezzature ed impianti. La data di presentazione delle domande costituisce criterio di priorità nel caso di richieste per manifestazioni concomitanti, fatto salvo in ogni caso il diritto di precedenza per manifestazioni o riunioni indette dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti pubblici.

Nulla ad alcun titolo potrà il richiedente eccepire e pretendere in caso di mancato accoglimento.

Art. 3

Per le riunioni per le quali sia richiesta speciale preventiva autorizzazione degli **Organi Provinciali di Pubblica Sicurezza (Questura e/o Prefettura)**, la domanda di concessione dovrà essere accompagnata da tale autorizzazione (**riunioni che comportino la presenza di oltre 200 persone, riunioni politiche, ecc.**)

Art. 4

È fatto tassativo divieto ai concessionari di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente, o consentirne l'utilizzazione in qualsiasi modo e forma ed a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, della Sala per finalità diverse da quelle per le quali è stata accordata la concessione.

È del pari fatto tassativo divieto ai concessionari di svolgere direttamente od indirettamente, all'interno della Sala, qualsiasi attività che non sia conforme alla concessione medesima (come depositi, vendite di generi di conforto o altro, pubblicità e

simili), salvo diverse precise autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale e con l'osservanza di tutte le disposizioni derivanti da Leggi e da Regolamenti comunali.

Art. 5

I concessionari, e chiunque altro sia ammesso alla Sala in forza della concessione, si intenderanno obbligati ad impiegare la maggiore diligenza nella utilizzazione della Sala, dei mobili, delle attrezzature ecc., in modo da evitare qualsiasi danno o pregiudizio ai beni di proprietà comunale. Ai predetti è fatto tassativo obbligo, senza pregiudizio di quanto nei successivi articoli, di curare che i frequentatori della Sala, i collaboratori ecc., tengano un comportamento corretto anche in ordine al buon utilizzo degli impianti e delle dotazioni della Sala.

Art. 6

L'uso della Sala e delle relative attrezzature si intenderà effettuato con ogni rischio a carico dei concessionari, con esclusione di responsabilità, di qualsiasi specie, da parte del Comune e dei suoi coobbligati.

In ogni caso i concessionari si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune ed i suoi coobbligati da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque ed a chiunque, persone o cose, derivare in dipendenza o connessione della concessione, escludendo il Comune ed i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi azione che potesse comunque e da chiunque promuoversi in conseguenza della concessione.

Art. 7

La concessione della sala, dei locali di servizio e delle attrezzature di dotazione, si intende effettuata con riferimento allo stato di fatto in cui detti locali ed attrezzature si trovano, rimanendo a carico dei concessionari, il preventivo accertamento tecnico funzionale dei medesimi in modo che nessun pregiudizio possa derivare dall'uso di quanto forma oggetto della concessione.

Art. 8

I Concessionari s'intenderanno espressamente obbligati ad osservare, ed a far osservare, le norme del presente regolamento, nonché tutte le altre conseguenti disposizioni e precisazioni che la Civica Amministrazione ritenesse di emanare in ordine alla concessione.

Art. 9

Il Comune, in vigenza della concessione e senza pregiudizio dei poteri spettanti ad altre Autorità per Legge o regolamento, ha diritto di esercitare ampia vigilanza sull'uso della sala, delle attrezzature e dei locali di servizio, per accettare la scrupolosa osservanza di tutte le norme stabilite da presente Regolamento, nonché di tutte le norme di Legge, regolamenti e discipline in materia.

Ai fini di cui sopra i concessionari si intenderanno espressamente obbligati a prestare la massima collaborazione ai funzionari comunali o loro eventuali coadiutori incaricati della vigilanza o del controllo ed a fornire agli stessi tutti i chiarimenti e le documentazioni di cui venissero richiesti.

Art. 10

Per la concessione delle Sale alle realtà presenti sul territorio del Comune, non sono determinati corrispettivi.

Le Sale sono altresì concesse in uso gratuito alla Biblioteca Comunale per le sue manifestazioni ed agli studenti ed alle scuole per riunioni o dibattiti organizzati nell'ambito dei decreti delegati.

Nei casi di concessione in uso delle Sale a Enti o Organizzazioni **non presenti sul territorio comunale**, viene prevista la corresponsione di un corrispettivo nelle misure annualmente stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione

In tali casi l'accesso alle Sale verrà autorizzato solo ad avvenuto versamento all'Ufficio relazioni col pubblico (U.R.P.) dell'importo previsto.

Art. 11

Le contravvenzioni al presente Regolamento, saranno punite a norma ***degli artt. 106, 107, 108 e 109 del T.U.L.C.P., con le modalità di pagamento a norma della Legge n. 689/91.***

Art. 12

Per ogni aspetto inerente la tutela dei dati personali di coloro che richiedono l'utilizzo delle Sale comunali, si fa espresso richiamo alla normativa della Legge n. 675/96 ed alle successive specifiche indicazioni che saranno contenute nell'emanando Regolamento di attuazione.